



## TRIBUNALE DI ANCONA

### LINEE GUIDA

#### PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DA REMOTO E VIRTUALI

**ai sensi dell'art. 83, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18  
convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27**

Lette le previsioni dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise nell'ambito di competenza del Tribunale di Ancona; ciò premesso;

#### **si conviene quanto segue.**

Le udienze civili, comprese quelle in materia di lavoro e previdenza, saranno trattate con le modalità descritte nei successivi paragrafi I e II.

Le udienze di precisazione delle conclusioni in cui il giudice concederà i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (con esclusione quindi di quelle di cui all'art. 281 sexies c.p.c.) saranno trattate preferibilmente con la modalità di cui al paragrafo III.

Ove i procuratori delle parti lo ritengano, è facoltà degli stessi richiedere la trattazione orale dell'udienza anche da remoto, previo deposito di apposita richiesta congiunta opportunamente motivata.

Nelle esecuzioni e nelle procedure concorsuali si procederà di preferenza con trattazione scritta, secondo le specifiche modalità e tempistiche stabilite dal giudice.

#### **I. UDIENZA DA REMOTO CON PIATTAFORMA TEAMS**

D.L. 18 del 17.3.2020, art. 83, comma 7, lettera f):

*“svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante*

*collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia<sup>1</sup>. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il Giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il Giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.*

1. Prima dell'udienza il Giudice con provvedimento telematico – che farà comunicare dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni (salvo improrogabili ragioni di urgenza) – indicherà alle parti il giorno e l'ora dell'udienza nonché le modalità di celebrazione della stessa mediante piattaforma Microsoft Teams.

Le comunicazioni al Pubblico Ministero saranno effettuate all'indirizzo [civile.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:civile.procura.ancona@giustiziacert.it), cui seguirà l'invio, tramite posta elettronica ordinaria (all'indirizzo [valentina.dagostino@giustizia.it](mailto:valentina.dagostino@giustizia.it)), della comunicazione della data di udienza al Procuratore Aggiunto della Repubblica, che coordina la sezione civile della Procura di Ancona.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

2. I difensori dovranno inserire all'interno del fascicolo, nel rispetto del termine indicato dal Giudice, una nota telematica contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) al quale verrà inoltrato l'invito per partecipare all'udienza da remoto.

Qualora la parte vorrà partecipare all'udienza collegandosi da un luogo diverso da quello del suo difensore, quest'ultimo dovrà inserire nella nota telematica anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della parte dallo stesso rappresentata.

Il Pubblico Ministero che intenda partecipare all'udienza comunicherà tramite PEC alla cancelleria del Tribunale il nominativo del magistrato ai fini del collegamento mediante piattaforma Microsoft Teams. Nella comunicazione si avrà cura di inserire l'oggetto e il numero di ruolo della causa.

---

<sup>1</sup> Provvedimento reso dal Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia in data 20.3.2020 che all'art. 2 prevede che "Nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma settimo, lett. ff), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal Giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”;

3. L'esistenza di eventuali oggettive ragioni ostative alla trattazione dell'udienza da remoto dovrà essere adeguatamente motivata. In quest'ultima ipotesi, ove il Giudice riterrà giustificata la richiesta di trattazione della causa con modalità diverse da quelle mediante piattaforma Teams, con decreto comunicato ai difensori dalla cancelleria, adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del procedimento, valutando in particolare la possibilità di celebrare l'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi della lettera h) del D.L. 17.3.2020 n. 18.

4. La cancelleria provvederà altresì ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*udienza da remoto*".

5. Alla data e all'ora prevista per l'udienza il Giudice organizzerà una riunione nella propria "stanza virtuale". Appena il Giudice avrà creato l'evento, invierà ai difensori all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato una e-mail contenente l'invito a partecipare alla riunione virtuale (nell'oggetto della mail verrà indicato il numero di ruolo generale del procedimento).

La mail conterrà un link, che i difensori dovranno cliccare così da essere all'istante indirizzati all'interno della piattaforma Microsoft Teams, dove si aprirà una finestra con l'indicazione "*partecipa ora*", sulla quale dovranno cliccare per entrare automaticamente nella stanza virtuale dove verrà celebrata l'udienza.

Sarà onere dei difensori monitorare costantemente il proprio indirizzo di posta elettronica, anche alcuni minuti prima dell'orario previsto per l'inizio dell'udienza (si consiglia di controllare anche la casella della posta indesiderata).

6. Nell'ipotesi in cui una delle parti non riuscisse ad entrare all'interno della stanza virtuale dovrà tempestivamente contattare la cancelleria per le vie brevi e darne comunicazione, ove possibile, alle controparti. Il cancelliere provvederà ad informare il Giudice, che nel verbale d'udienza darà atto dell'impossibilità della parte a partecipare.

In alternativa il difensore potrà contattare direttamente il Giudice al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@giustizia.it).

Il Giudice adotterà i provvedimenti opportuni per la prosecuzione del procedimento (provvedendo, eventualmente, ad individuare un'ulteriore data per la trattazione dell'udienza da remoto, qualora l'impedimento rappresentato dal difensore sia di carattere temporaneo, come ad es. difficoltà legate alla connessione).

7. Il Giudice predisporrà il verbale d'udienza ex art. 130 c.p.c., che potrà contenere anche eventuali provvedimenti. Nel verbale di udienza il Giudice:

7.1 Prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 comma 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori).

7.2 Prenderà atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

7.3 Adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza da remoto.

7.4 Il Giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

7.5 La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal Giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal Giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi (ad esempio il sito “Note d'udienza” – [www.note.dirittopratico.it](http://www.note.dirittopratico.it), utilizzato in base al vigente Protocollo sul PCT del Tribunale di Ancona).

7.6 In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

7.7 Al termine dell'udienza il Giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

7.8 Il Giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente (ove possibile) anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

7.9 All'esito della discussione il Giudice potrà adottare i provvedimenti opportuni rispetto alla fase nella quale si trova il procedimento.

Qualora dovrà assumere provvedimenti, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il Giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo (i difensori riceveranno una mail come indicato al punto n. 5), salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della

camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

## **II. UDIENZA VIRTUALE TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

D.L. 18 del 17.3.2020, art. 83, comma 7, lettera h):

*h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.”*

1. Il giudice con provvedimento telematico – che farà comunicare dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 20 giorni (salvo improrogabili ragioni di urgenza) – dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

I termini “a ritroso” eventualmente previsti dalla legge o assegnati dal Giudice decorreranno dal primo dei termini sopra indicati.

Il provvedimento prevederà che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, in caso di inerzia di ciascuna parte nel termine assegnatole potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Per gli stessi effetti ciascuna parte potrà manifestare, nelle note, la volontà di non comparire in caso di mancata comparizione di tutte le altre, salva la contestuale redazione, in via subordinata, delle deduzioni di udienza; queste ultime potranno in ogni caso contenere ogni tipo di istanza, comprese per esempio proposte transattive, o richieste di rinvio, le cui motivazioni saranno esaminate secondo i normali criteri e non potranno comunque consistere nella richiesta di svolgimento dell’udienza nei modi ordinari.

2. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “*trattazione scritta*”;

3. E’ facoltà del giudice: a) mantenere la data dell’udienza già fissata; b) stabilire una data anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

4. La data fissata per l’ultimo termine concesso alle parti costituisce il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del Giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il Giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

5. Il Giudice, alla data fissata per l'ultimo termine concesso alle parti, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

6. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni; concessione termini per note; istanza che il procedimento cautelare sia deciso), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

7. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

### **III. UDIENZA VIRTUALE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA CON VERBALE**

1. Il giudice, con provvedimento telematico – che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 20 giorni (salvo improrogabili ragioni di urgenza), dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione – dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, assegnando termine con scadenza ad essa anteriore (tendenzialmente 10 giorni prima dell'udienza), per il deposito telematico di "*note di trattazione scritta per l'udienza del ...*" (quanto più possibile concise e schematiche), contenenti le istanze e le conclusioni che le parti intendono rassegnare, nonché ulteriori termine (tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza) per il deposito di note contenenti, se indispensabili, osservazioni sulle richieste avversarie (ad es., per denunciare la novità delle domande o la tardività o intervenuta decadenza da richieste istruttorie).


Il provvedimento conterrà l'avvertimento che, se nessuna parte curerà il deposito delle note di trattazione scritta, l'udienza s'intenderà deserta con conseguente applicazione delle disposizioni degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..

2. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*trattazione scritta*".

3. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'udienza, il giudice provvederà a redigere e depositare un verbale telematico, nel quale darà sinteticamente conto della verifica della regolare comunicazione del provvedimento di cui al punto 1 e a depositare contestualmente ordinanza (che sarà comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), contenente i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, con riserva, all'esito, della decisione della causa.
4. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, il giudice assegnerà termine per il deposito di copia telematica dei documenti cartacei, per consentirne la consultazione senza accesso al fascicolo cartaceo.
5. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Ancona, li 30 APR 2020

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Monica Garulli



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Maurizio Miranda



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Giovanni Spinosa

